

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. promosso da:
dell'avv. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e
() ; elettivamente domiciliato in VIA
presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

S.P.A., già **SPA** (C.F. 13300400150) con il
patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv. MAZZALI LAURA (MZZLRA72A45D548F)
VIA DE' GRIFFONI N. 10 40123 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in C/O MAZZALI
LAURA-VIA DE' GRIFFONI, 10 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PESENTI MARCO

RESISTENTE

Il Giudice dott. Alessandra Arceri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/02/2014,
lette le memorie depositate nei termini concessi fuori udienza,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- rilevato che oggetto del ricorso in via d'urgenza proposto da S.R.L. è la richiesta di emettersi ordine di cancellazione o di sospensione della segnalazione della ricorrente, da parte della resistente, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata, a detta della ricorrente, in dispregio alla normativa del TUB e delle norme interne contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, in vista dell'instaurazione, nel merito, di controversia volta ad ottenere il risarcimento dei danni tutti conseguiti a tale illegittima segnalazione, che si assumono sussistenti "in re ipsa", per il solo fatto della segnalazione in mancanza dei presupposti di legge;
- ritenuta l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla parte resistente, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a concedere l'invocato provvedimento: pacifico infatti che, a decorrere dall'intervenuta modifica dell'art. 4 lett. B) del D. LGS. n. 198/2006, le controversie che riguardano l'illegittimo utilizzo dei dati relativi alle persone giuridiche non rientrano più nella definizione dell'art. 152 della medesima legge, e quindi, non sono soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150/2011 ed alla tutela cautelare tipica prevista dagli artt. 5 e 10 di detta legge; il tutto a prescindere dalla notazione che non viene qui in esame il provvedimento di iscrizione in sé e per sé considerato, bensì la non lecita segnalazione, avvenuta, a detta di parte ricorrente, in violazione del precetto del *neminem laedere*;
- ritenuto tuttavia, che la prospettazione di parte ricorrente, nel merito, non appare supportata da sufficiente *fumus boni juris*.

Infatti:

- la segnalazione di sofferenza è stata effettuata, da _____, con regolare comunicazione, ai sensi della circolare n. 139 del 1991, effettuata – tempestivamente - dopo aver eseguito la prima segnalazione, come prescrive il punto 1.5 della Sezione II di detta Circolare, come da ultimo modificata;
- la segnalazione di sofferenza si riferisce ad un unico credito, è vero, tutto sommato, di modesto importo rispetto al complessivo fatturato della società ricorrente, ma che si presta ad evidenziare una profonda crisi di liquidità, tale da concretare (al di là dell'assenza di protesti e di istanze di fallimento già presentate, come documenta la ricorrente) una situazione finanziaria complessiva comunque altamente rischiosa in relazione al credito bancario di cui, a tutt'oggi, la ricorrente mostra di aver usufruito mediante lo sfruttamento di cospicue linee di credito verso plurimi istituti, e la conseguente formazione di un ingente indebitamento, senza che appaia allo stato sussistente – per tabulas – una capacità di restituzione adeguata, quanto meno a breve termine;
- l'iniziativa assunta dalla resistente, in particolare, non appare senz'altro infondata, né inopportuna, in quanto supportata da rilevamenti finanziari e dati di bilancio, tratti da sistema di consultazione pubblicamente accessibile e comunque non efficacemente contestati da parte ricorrente, di tenore inequivocabile, che danno conto del progressivo preoccupante scadimento dell'indice di liquidità immediata, di un preoccupante calo di fatturato, di un rapporto costantemente svantaggioso tra accreditamento ed indebitamento, di un indice in netta discesa del ROE (rendimento del capitale proprio), di una preoccupante indisponibilità di mezzi finanziari liquidi o di pronta liquidità con cui far fronte agli impegni ordinari, di cui si fa perfino esplicita ammissione nella nota integrativa al bilancio redatta ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. (in particolare, pag. 31 di 34, che menziona quale motivo della crisi finanziaria della società il mancato pagamento in tempi brevi dei crediti maturati da parte degli enti pubblici, comunque prevedibile per azienda che opera prevalentemente nel settore sanitario pubblico, e il mancato incasso di un contributo in conto capitale da parte del POR per € 142.042, poste comunque largamente inferiori alle esposizioni debitorie appostate a bilancio, pari a quasi 7 milioni di euro);
- la prospettazione, compiuta dal ricorrente a giustificazione del di mancato pagamento in ragione della contestazione del credito non appare, in ogni caso, supportata da sufficiente documentazione, a prescindere dal fatto che – dopo aver sollevato generiche doglianze sul funzionamento della vettura all'inizio del 2012, e non averne documentato con prove certe la definitiva e rituale restituzione a chicchessia, tanto meno a chi, in virtù del contratto di leasing in atti, risultava concedente della vettura in oggetto, ed avente signoria sulla medesima (v. contratto in data 26 maggio 2010) – la resistente ha per la prima volta avanzato le proprie eccezioni di inadempimento contrattuale in sede giudiziale solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- ritenuto, pertanto, che il ricorso, per la ritenuta carenza del *fumus boni juris*, non meriti accoglimento, conseguendone la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss., 700 c.p.c., respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di procedura, che si liquidano in € 2.500 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Bologna, 11 marzo 2014

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri